



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N. 109 del 02/12/2024

Su indicazione del Assessore
PIACENTINI ADRIANO

Oggetto: Adozione del provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate (ex art. 20 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) D. Lgs. 19.08.2016 n. 175. Anno 2023.

Deliberazione predisposta da
Dott. Giovanni Sannino

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Sannino

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Preso atto che risultano **XX** presenti, il Presidente, introduce l'argomento iscritto al punto n. **XX** dell'ordine del giorno concernente: "Adozione del provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate (ex art. 20 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) D. Lgs. 19.08.2016 n. 175" e dà lettura della proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore Area Gestione Risorse;

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Vista la propria deliberazione di G.C. n. 402/2017 con la quale l'Amministrazione Comunale, in ossequio all'art. 24 T.U.S.P., ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Dato atto che con D.C.C. n. 71 del 21.12.2023 l'Amministrazione Comunale ha approvato il provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Frosinone detiene partecipazioni dirette e indirette;

Tenuto conto che a seguito della ricognizione dovevano necessariamente essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) non soddisfacenti dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.,
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato l'esito attuale della ricognizione in questione, riassunto nel sottoindicato schema riepilogativo:

Quadro di riepilogo	
Frosinone Multiservizi SpA	Procedura fallimentare in esecuzione
Aeroporto di Frosinone spa	Procedura di liquidazione in corso
Società Ambiente Frosinone - SAF spa	In esercizio

La Società Interportuale Frosinone – SIF spa è stata cancellata in data 15/02/2023;

Rilevato che le società partecipate di cui sopra, nel corrente anno 2024, sono in liquidazione o in procedura concorsuale, fatta eccezione per la Saf Spa in esercizio, e che pertanto non è possibile procedere con l'alienazione delle relative quote;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento aggiornato con l'atto ricognitivo di cui sopra ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.;

Considerato che l'articolo 20 del TUSP dispone che, ai fini della revisione periodica cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, le stesse debbano effettuare con proprio provvedimento

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Viste le linee guida redatte dal DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI e relative alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e al Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014. (pubblicate sul portale del Tesoro in data 23/11/2018);

Preso atto che secondo le linee guida, il provvedimento di cui all'art. 20 del TUSP, adeguatamente motivato, debba essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Sempre secondo tali linee guida per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento debba essere approvato con delibera consiliare;

Richiamato l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", che prevede: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto." La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20;

Richiamata la Relazione della Dirigente del Settore Ambiente del 23-06-2023 sull'affidamento diretto del servizio di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili presso l'impianto della Società Saf Spa costituente appendice alla Relazione di ricognizione periodica delle società partecipate;

Considerato che per la Società Ambiente Frosinone - SAF spa sussistono ancora i requisiti richiesti, come specificamente individuati dagli art. 4 e 5 del T. U. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione;

Dato atto della definizione in corso delle procedure di liquidazione della società partecipata dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente proposta di deliberazione e ne ha autorizzato l'ulteriore corso nella seduta del _____;

Preso atto che la VI Commissione Consiliare, competente per materia, ha espresso il parere richiesto nella seduta del _____;

Con voto

DELIBERA

1. di approvare il provvedimento d'analisi dell'assetto complessivo per l'anno 2023 delle società in cui il Comune di Frosinone detiene partecipazioni dirette o indirette come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di dare atto che non risulta necessaria alcuna modifica al piano di razionalizzazione già adottato;